



Delibera della Giunta Regionale n. 298 del 21/06/2011

A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo

Settore 1 Assist.sociale, programmazione e vigilanza sui servizi sociali

Oggetto dell'Atto:

I.P.A.B. "ASILO INFANTILE SACRO CUORE", IN PRATA SANNITA. PROPOSTA DI ESTINZIONE E RINNOVO GESTIONE COMMISSARIALE.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che:

- l'ente "Asilo Infantile Sacro Cuore", in Prata Sannita, è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ex legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, come tale, è soggetto al controllo della Regione ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, recante "Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale";
- il sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza è stato oggetto di riforma ad opera del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in ottemperanza della delega prevista dall'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- la disciplina recata dal decreto delegato di cui al precedente capoverso, peraltro destinata ad essere disapplicata in virtù del novellato articolo 117 della Costituzione che ha trasferito la materia alla potestà legislativa residuale delle Regioni, non è pienamente attuata a motivo dell'ampio rinvio all'autonomia regionale;
- a mente dell'articolo 21 del D.Lgs. 207/2001 è transitoriamente vigente il regime pubblicistico previsto dalla legge 6972 del 1890;

premessò, altresì, che:

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 9 della L. 6972/1890, transitoriamente applicabile, le IIPPAB sono amministrate dagli organi amministrativi previsti dagli statuti delle singole Istituzioni;
- l'IPAB "Asilo Infantile Sacro Cuore", in Prata Sannita, è in gestione commissariale sin dal 1996 a motivo della cessazione delle attività istituzionali e della impossibilità di costituire l'ordinario organo di amministrazione previsto dallo statuto;
- la gestione commissariale dell'Istituzione è stata più volte rinnovata;
- con deliberazione n. 459 del 13 marzo 2009 è stato disposto l'ulteriore rinnovo della gestione commissariale, rinviando ad apposito decreto presidenziale la nomina del commissario cui conferire l'incarico della reggenza temporanea dell'amministrazione dell'ente;
- alla stregua della deliberazione 459/2009, con decreto presidenziale n. 216 del 5 agosto 2009 è stato nominato il commissario dell'Istituzione per un periodo non superiore a sei mesi;

rilevato che il mandato commissariale conferito con il decreto presidenziale n. 216/2009 è scaduto;

visto l'articolo 48 della legge 6972/1890 secondo cui i commissari nominati in sostituzione degli ordinari organi amministrativi durano in carica non più di sei mesi se l'Istituzione interessa Comuni di una sola Provincia e non più di un anno se interessa più Province o Comuni di diverse Province;

rilevato che il mandato dei commissari delle IIPPAB non può ritenersi prorogato *sine die* oltre il termine di scadenza stabilito con il provvedimento di nomina;

vista la relazione rassegnata dal commissario a conclusione del mandato conferito;

constatato che il commissario uscente ha manifestato l'intenzione di promuovere il procedimento volto alla estinzione dell'IPAB senza, peraltro, formalizzare gli atti conseguenziali;

rilevato che le criticità che hanno originato la gestione commissariale dell'ente non sono state risolte;

considerato che i titolari, per disposizione statutaria dell'Istituzione, del potere di nomina dei singoli membri dell'ordinario organo di amministrazione non hanno assunto i provvedimenti di competenza per la ricostituzione del consiglio amministrativo previsto dallo statuto;

considerato, altresì, che:

- l'IPAB "Asilo Infantile Sacro Cuore", è inattiva nel campo sociale e non è in grado di conseguire lo scopo statutario;
- l'Istituzione in parola non ha comunicato il piano di risanamento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, tale da consentire la ripresa delle attività nel campo sociale;
- nella fattispecie non sono esperibili i procedimenti volti alla trasformazione dell'Istituzione ai sensi del D.Lgs. 207/2001;

vista la legge regionale 15 marzo 1984, n. 14;

rilevato che il D.Lgs. 207/2001 prevede lo scioglimento delle IIPPAB inattive nel campo sociale da almeno due anni e di quelle che hanno esaurito o non sono in grado di conseguire le finalità e di realizzare le attività previste negli statuti;

ritenuto che sussistono i presupposti giuridici e di fatto che consentono la estinzione dell'IPAB secondo la disciplina recata dalla L.R. n. 14/1984;

accertato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della L.R. 15 marzo 1984, n. 14, la giunta regionale è legittimata a promuovere i procedimenti di estinzione delle II.PP.A.B.;

ravvisata la necessità di disporre, a tutela degli interessi dell'Istituzione e ai fini degli adempimenti di competenza delle amministrazioni delle IIPPAB funzionali alla dichiarazione di estinzione ai sensi della L.R. n. 14/1984, il rinnovo della gestione commissariale dell'IPAB, altrimenti priva dell'organo amministrativo, rinviando ad apposito decreto presidenziale la nomina del commissario cui conferire l'incarico della reggenza temporanea dell'amministrazione dell'Istituzione;

acclarato che:

- la determinazione di commissariare l'ente trova la sua fonte normativa nella legge n. 6972/1890 e nel DPR n. 9/1972 che riferisce alle Regioni a statuto ordinario l'esercizio delle funzioni di controllo sulle IIPPAB, ivi compreso il potere di nominare commissari straordinari per la temporanea reggenza delle amministrazioni delle Istituzioni in sostituzione degli ordinari organi amministrativi;
- la disciplina recata dal D.Lgs. 207/2001, anche alla luce delle modifiche, con L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, al titolo V della parte seconda della Costituzione, non determina la cessazione della potestà regionale a esercitare le funzioni amministrative e di controllo sugli organi delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza;
- permane la competenza della Regione ad esercitare l'intervento sostitutivo nei confronti delle IIPPAB;

ritenuto di attribuire al commissario il potere di adottare i provvedimenti ordinariamente rimessi al consiglio di amministrazione previsto dallo statuto dell'IPAB e, in particolare, di provvedere agli adempimenti di cui agli articoli 2, comma 2, 3, 5, comma 2, della L.R. n. 14/1984;

considerato che il carico di responsabilità derivante dal conferimento dell'incarico commissariale importa il riconoscimento di un compenso in favore del commissario da porre a carico del bilancio dell'IPAB;

ritenuto di confermare, a motivo della natura dell'incarico e della dimensione dell'Istituzione, il compenso onnicomprensivo forfettario lordo di €. 780/00 (€. settecentottanta/00) determinato con la deliberazione giuntale n. 573 del 4 aprile 2007;

visto l'articolo 7, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

visto il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207;

vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972;

visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9;

visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in preambolo che si intendono qui integralmente riportati e confermati:

1. di proporre la estinzione dell'IPAB "Asilo Infantile Sacro Cuore", in Prata Sannita, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della Legge Regionale 15 marzo 1984, n.14, a motivo della perdurante inattività nel campo sociale e della impossibilità di conseguire le finalità e realizzare le attività previste nello statuto.
2. Di rinnovare la gestione commissariale dell'IPAB in parola per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dalla emanazione del decreto presidenziale di cui al punto 3.
3. Di rinviare ad apposito decreto presidenziale la nomina del commissario cui conferire l'incarico della reggenza temporanea dell'amministrazione dell'IPAB in sostituzione dell'ordinario organo amministrativo previsto dallo statuto dell'ente.

4. Di conferire al commissario l'incarico di provvedere agli adempimenti di competenza dell'amministrazione dell'IPAB funzionali alla estinzione dell'Istituzione ai sensi della L.R. 15 marzo 1984, n. 14.
5. Di determinare in €. 780/00 (€. settecentottanta/00), da porre a carico del bilancio dell'IPAB, la misura del compenso onnicomprensivo forfettario lordo da corrispondere al commissario per lo svolgimento del mandato a conferirsi.
6. Di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) dell'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 15 marzo 1984, n. 14 per il parere di cui al comma 2 dello stesso articolo.
7. Di inviare la presente deliberazione agli enti destinatari dei beni e del personale dell'IPAB per il parere di cui al comma 4 dell'articolo 2 della prefata L.R. n. 14/1984.
8. Di trasmettere il presente atto deliberativo al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nel B.U.R.C., al Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori e al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali per gli adempimenti di rispettiva competenza.